

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 024/CSA
(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 167/CSA- RIUNIONE DEL 26 GIUGNO 2018

I COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Avv. Fabio Di Cagno - Componente; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL'A.C. REGGIANA LE SANZIONI:

- AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RICORRENTE;
- INIBIZIONE FINO AL 30.9.2018 E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA AL SIG. MAGALINI GIUSEPPE;
- INIBIZIONE FINO AL 30.9.2018 E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA AL SIG. MALPELI MICHELE;
- SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE AL SIG. BRESCIANI MARCO;
- SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE AL SIG. LA ROSA MASSIMILIANO;
- SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE AL SIG. ROSSI ANDREA;
- SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE AL SIG. TEDESCHI ANDREA;
- SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE AL SIG. MASTINI GIANFRANCO;
- SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL DOTT. TAGLIA FRANCO;
- SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ALTINIER CRISTIAN;
- SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI INFLITTA AL CALC. BASTRINI ALESSANDRO;

SEGUITO GARA ROBUR SIENA/REGGIANA DEL 3.6.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. n. 246/DIV del 4.6.2018)

Con ricorso del 12.6.2018, preceduto da rituale preannuncio, la società A.C. Reggiana 1919 ha interposto reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico del 4.6.2018 (Com. Uff. n. 2467/DIV) con la quale sono state inflitte le seguenti sanzioni:

- ammenda di € 10.000,00 alla società A.C. Reggiana 1919, "perché propri sostenitori, in campo avverso, dopo aver divelto numerosi seggiolini del settore loro riservato li lanciavano sul terreno di gioco al termine della gara senza conseguenze, i medesimi (individuati in circa 200 unità), al termine della gara scavalcavano la recinzione del settore loro riservato ed invadevano il campo di gioco con atteggiamento minaccioso cercando il contatto fisico con i tifosi della squadra avversaria, prontamente respinti dall'intervento delle forze dell'ordine; i medesimi danneggiavano le strutture ed i servizi igienici del settore dell'impianto sportivo loro riservato; perché propri tesserati danneggiavano le strutture ed i servizi dello spogliatoio loro riservato"

- inibizione fino al 30.9.2018 e ammenda di € 1.000,00 al sig. Magalini Giuseppe (Dirigente Responsabile), perché "in occasione dell'assegnazione di un calcio di rigore contro la propria squadra, entrava indebitamente sul terreno di gioco ed avvicinava l'arbitro con atteggiamento minaccioso protestando in modo veemente e reiterato e rivolgendo allo stesso insulti e minacce; tale comportamento veniva reiterato al termine della gara";

- inibizione fino al 30.9.2018 e ammenda di € 1.000,00 al sig. Malpeli Michele (Dirigente Responsabile) perchè *“in occasione dell’assegnazione di un calcio di rigore contro la propria squadra, entrava indebitamente sul terreno di gioco ed avvicinava l’arbitro con atteggiamento minaccioso protestando in modo veemente e reiterato e rivolgendo allo stesso insulti e minacce; tale comportamento veniva reiterato al termine della gara (espulso, r. quarto ufficiale, panchina aggiuntiva)”*;

- squalifica per 5 giornate effettive di gara e ammenda di € 1.000,00 al sig. Bresciani Marco (preparatore atletico) perchè *“in occasione dell’assegnazione di un calcio di rigore contro la propria squadra, entrava indebitamente sul terreno di gioco ed avvicinava l’arbitro con atteggiamento minaccioso protestando in modo veemente e reiterato e rivolgendo allo stesso insulti e minacce; tale comportamento veniva reiterato al termine della gara”*;

- squalifica per 5 giornate effettive di gara e ammenda di € 1.000,00 al sig. La Rosa Massimiliano (allenatore in 2^a) perchè *“in occasione dell’assegnazione di un calcio di rigore contro la propria squadra, entrava indebitamente sul terreno di gioco ed avvicinava l’arbitro con atteggiamento minaccioso protestando in modo veemente e reiterato e rivolgendo allo stesso insulti e minacce; tale comportamento veniva reiterato al termine della gara”*;

- squalifica per 5 giornate effettive di gara e ammenda di € 1.000,00 al sig. Rossi Andrea (allenatore dei portieri) perchè *“in occasione dell’assegnazione di un calcio di rigore contro la propria squadra, entrava indebitamente sul terreno di gioco ed avvicinava l’arbitro con atteggiamento minaccioso protestando in modo veemente e reiterato e rivolgendo allo stesso insulti e minacce; tale comportamento veniva reiterato al termine della gara”*;

- squalifica per 5 giornate effettive di gara e ammenda di € 1.000,00 al sig. Tedeschi Andrea (allenatore) perchè *“in occasione dell’assegnazione di un calcio di rigore contro la propria squadra, entrava indebitamente sul terreno di gioco ed avvicinava l’arbitro con atteggiamento minaccioso protestando in modo veemente e reiterato e rivolgendo allo stesso insulti e minacce; tale comportamento veniva reiterato al termine della gara”*;

- squalifica per 5 giornate effettive di gara e ammenda di € 1.000,00 al sig. Mastini Gianfranco (massaggiatore) perchè *“in occasione dell’assegnazione di un calcio di rigore contro la propria squadra, entrava indebitamente sul terreno di gioco ed avvicinava l’arbitro con atteggiamento minaccioso protestando in modo veemente e reiterato e rivolgendo allo stesso insulti e minacce; tale comportamento veniva reiterato al termine della gara”*;

- squalifica per 3 giornate effettive di gara al dott. Taglia Franco (medico sociale), perchè *“durante la gara si alzava dalla panchina, avvicinava un raccattapalle e gli strappava il pallone di mano per restituirlo ad un proprio calciatore. Invitato da un addetto federale a rientrare in panchina, con atteggiamento minaccioso gli rivolgeva un’espressione offensiva”*;

- squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Bastrini Alessandro, *“per comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara”*;

- squalifica per 8 giornate effettive di gara al calciatore Altinier Cristian, perchè *“al termine della gara avvicinava l’arbitro protestando con veemenza e, rivolgendogli reiterate e gravi frasi offensive, lo minacciava di morte”*.

Il tutto con riferimento alla gara Robur Siena/Reggiana 1919 del 3.6.2018, valevole per i Play Off del Campionato di Serie C.

La reclamante, preliminarmente ed in linea generale, lamenta che il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto conto, come circostanza attenuante, del clima di particolare concitazione emotiva in cui sarebbero maturate tutte le condotte contestate, posto che, a gara pressochè conclusa, sul punteggio di 1-1, era stato concesso un discutibile calcio di rigore alla Robur Siena, successivamente trasformato, che aveva portato il risultato sul punteggio di 2-1 per il Siena e determinato l’esclusione della Reggiana e l’accesso del Siena alla successiva gara di semifinale dei Play Off.

Quanto alle singole sanzioni inflitte, la reclamante ha individuato molteplici profili di censura che andranno esaminati seguendo lo stesso ordine sistematico di cui al reclamo.

La sanzione comminata a carico della società.

La reclamante sostiene che la società non sarebbe passibile di alcuna sanzione (che andrebbe quindi revocata) per il comportamento dei propri tifosi in campo avverso, in quanto la fattispecie sanzionatoria di cui all’art. 14 C.G.S. si realizzerebbe solo per fatti avvenuti all’interno del proprio impianto o nelle immediate vicinanze di esso. In ogni caso, la circostanza dell’impossibilità di esercitare un controllo diretto sull’organizzazione della gara ed il rilievo che anche i tifosi del Siena si

erano riversati in campo per affrontare i tifosi della Reggiana, avrebbero dovuto e potuto comportare una mitigazione dell'ammenda in misura non superiore ad € 5.000,00.

La censura è infondata.

Ancorchè l'art. 14 C.G.S. non possa ritenersi direttamente applicabile al caso di specie, la responsabilità della società A.C. Reggiana per i comportamenti violenti dei propri sostenitori in campo avverso deve essere affermata ai sensi dell'art. 4, 3° comma, C.G.S. che, come è noto, estende la responsabilità delle società per i comportamenti dei propri sostenitori sia sul proprio campo che "su quello delle società ospitanti".

Quanto alla misura della ammenda (€ 10.000,00), la stessa deve ritenersi del tutto adeguata ai fatti occorsi posto che i tifosi della A.C. Reggiana, così come si rileva dai rapporti degli addetti federali (collaboratori procura federale e delegato di Lega) hanno posto in essere più condotte violente di rilevante gravità (svellimento e lancio di numerosissimi seggiolini, invasione di campo, tentativo di scontro con i tifosi avversari, danneggiamento dei servizi igienici), con grave turbamento dell'ordine pubblico ed altrettanto grave pericolo per la pubblica incolumità: il che induce a ritenere che l'entità della sanzione comminata sia da ritenere più che adeguata anche laddove relazionata alla responsabilità "attenuata" invocata dalla reclamante.

Le sanzioni comminate a carico dei dirigenti, degli allenatori e del massaggiatore (Magalini, Malpeli, Bresciani, La Rosa, Rossi, Tedeschi e Mastini).

In linea generale, la reclamante lamenta la genericità e la indeterminatezza della refertazione del quarto ufficiale (posta a base delle sanzioni comminate dal Giudice Sportivo), refertazione che, contenendo solo generici riferimenti a proteste veementi ed insulti vari ed irriguardosi, non consentirebbe di cogliere la reale portata delle violazioni contestate, con ciò impedendo lo svolgimento di adeguata difesa sul punto.

Conclude pertanto per l'annullamento delle sanzioni o per una sensibile riduzione riferibile al solo fatto dell'ingresso sul terreno di gioco.

In particolare, la reclamante eccepisce la eccessiva ed ingiustificata gravosità della sanzione inflitta ai dirigenti Magalini Giuseppe e Malpeli Michele (inibizione sino al 30.9.2018 e ammenda di € 1.000,00), non solo perché non confortata da adeguato supporto probatorio, ma anche perché decisamente sproporzionata, se confrontata con altre vicende ben più gravi sottoposte all'esame degli Organi di Giustizia Sportiva.

Quanto invece al massaggiatore Mastini Gianfranco, la reclamante denuncia un travisamento dei fatti ed un'errata percezione degli avvenimenti, posto che non solo il Mastini non era presente in panchina al momento dei fatti (in quanto impegnato negli spogliatoi a prestare assistenza al calciatore infortunato Luca Ghiringhelli) ma che, quand'anche vi fosse stato, giammai avrebbe potuto correre verso l'arbitro, risultando egli invalido all'80% (come da certificazione prodotta) e, come tale, affetto da un evidente deficit di deambulazione.

Così riassunte le doglianze della reclamante, le censure mosse alle risultanze probatorie appaiono condivisibili e comportano un ridimensionamento delle sanzioni irrogate.

Il Giudice Sportivo, difatti, ha inflitto ai dirigenti Magalini Giuseppe e Malpeli Michele la sanzione dell'inibizione sino al 30.9.2018 ed a Bresciani, La Rosa, Rossi, Tedeschi e Mastini la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara (oltre, per tutti, all'ammenda di € 1.000,00), basandosi sul referto del quarto ufficiale secondo cui, in occasione della concessione del calcio di rigore, tutti i suddetti tesserati "entravano sul terreno di gioco e si dirigevano verso l'arbitro e l'AA n. 1 protestando in maniera veemente con insulti vari ed irriguardosi", reiterando tale comportamento al triplice fischio da parte dell'arbitro ("si riversavano nuovamente sul terreno di gioco continuando a protestare").

Tale referto, mentre da un lato rende incontestabili le violazioni disciplinari consistenti nell'abusivo ingresso sul terreno di gioco e nelle veementi proteste (come tali irriguardose) rivolte all'indirizzo dell'arbitro e dell'assistente, dall'altro non consente in alcun modo di valutare la portata asseritamente offensiva ("insulti vari") o minacciosa dei comportamenti dei suddetti tesserati, addirittura di tale gravità da comportare l'irrogazione di sanzioni in misura così pesantemente afflittiva.

Tali sanzioni pertanto, tenuto conto che le violazioni accertate sono state reiterate anche al termine dell'incontro, la Corte ritiene di poter rideterminare nella sola inibizione sino al 10 agosto 2018 per i dirigenti Magalini Giuseppe e Malpeli Michele e nella sola squalifica per 3 giornate effettive di gara per gli altri tesserati.

In particolare, per quanto concerne la posizione del massaggiatore Mastini Andrea, le dichiarazioni del calciatore Ghiringhelli e della di lui fidanzata (che avrebbe appreso della presenza del Mastrini nello spogliatoio nel corso di un colloquio telefonico con il calciatore medesimo) non

appaiono idonee, sul piano probatorio, a vincere la presunzione di veridicità ed il rango di prova privilegiata che assiste gli atti ufficiali, dai quali appunto risulta invece la presenza in panchina del Mastini al momento della concessione del calcio di rigore (4° ufficiale) ed il suo allontanamento dal campo al 45° + 7 del secondo tempo regolamentare (referto arbitrale). Restando irrilevanti, ai fini degli episodi contestati, eventuali difficoltà di deambulazione conseguenti alla certificata invalidità civile.

La sanzione comminata al medico sociale Taglia Franco

La reclamante ritiene eccessiva la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara sul presupposto che il Taglia avrebbe reagito alla provocazione del raccattapalle (il quale si attardava nella restituzione del pallone) e che si sarebbe limitato a pronunciare una sola espressione irriparabile.

Come si rileva dal rapporto del delegato di Lega, il dott. Taglia *“alzatosi dalla panchina, raggiungeva un raccattapalle all'altezza della linea mediana e gli prendeva il pallone dalle mani lanciandolo ad un giocatore della propria squadra al fine di agevolare la ripresa del gioco. Invitato dallo scrivente a ritornare in panchina, lo stesso avvicinava la propria testa a pochi centimetri dalla mia protestando veementemente per il ritardo con cui a suo avviso i raccattapalle restituivano i palloni e, quindi, mi rivolgeva la seguente espressione “vaffanculo”.*

Premesso che il medico sociale siede in panchina solo ed esclusivamente per prestare assistenza ai calciatori infortunati o comunque bisognosi di cure e che egli deve pertanto ritenersi incorso in violazione disciplinare per il solo fatto di essersi alzato dalla panchina per recuperare il pallone (addirittura strappandolo dalle mani di un raccattapalle), non può negarsi la portata ingiuriosa dell'espressione rivolta al delegato di Lega (legittimamente intervenuto), per di più con fare palesemente minaccioso (*“avvicinava la testa a pochi centimetri dalla mia”*), ciò che rende del tutto congrua, in assenza di valide circostanze attenuanti, la sanzione della squalifica così come irrogata.

La sanzione comminata al calciatore Bastrini Alessandro

La reclamante chiede la riduzione della squalifica da due ad una sola giornata di gara inflitta al calciatore Bastrini in quanto le espressioni da lui profferite all'indirizzo dell'arbitro (*“sei un pezzo di merda, scarso, sei un figlio di puttana”*) costituirebbero solo un'accesa critica all'operato arbitrale più che una vera e propria offesa.

Sta di fatto che, mentre siffatta “interpretazione” potrebbe sorreggere la sola espressione *“sei scarso”*, non altrettanto può dirsi per le altre espressioni, sulla cui portata pesantemente ingiuriosa e irriparabile non può sussistere dubbio alcuno, con conseguente corretta applicazione della sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara prevista dall'art. 19, 4° comma, lett. a), C.G.S., sanzione da ritenersi adeguata quand'anche si volesse tener conto della fase di particolare concitazione emotiva in cui l'episodio è maturato.

Il reclamo, sul punto, deve quindi essere respinto.

La sanzione comminata al calciatore Altinier Cristian

La reclamante lamenta siccome eccessiva e sproporzionata la sanzione inflitta al calciatore Altinier (squalifica per 8 giornate effettive di gara), evidenziando innanzi tutto che, mentre l'arbitro così aveva riferito: *“subito dopo il triplice fischio il calciatore si avvicinava a me e con tono molto violento e minaccioso mi rivolgeva le seguenti frasi “stronzo, pezzo di merda, tua mamma quella puttana, se vedo i tuoi figli te li ammazzo, il tutto ripetendo più volte”*, invece sia il collaboratore della procura federale che un delegato di Lega, pur presenti e riferendo l'episodio, non avevano udito le minacce di morte rivolte ai figli.

Inoltre, si evidenziava che il calciatore, nell'arco di diciassette anni di carriera sportiva non era mai stato sanzionato per proteste o offese e si era scusato pubblicamente adducendo il suo stato di particolare concitazione emotiva.

La Corte, al fine di dirimere ogni dubbio sulle risultanze dei referti, ha ritenuto di ascoltare direttamente l'arbitro sig. Perotti Pierantonio, il quale ha confermato di aver udito distintamente le minacce di morte rivolte ai suoi figli e che, in tale frangente, non era presente alcun altro nelle vicinanze che avesse potuto ascoltare altrettanto distintamente,

Ciò premesso, il reclamo può essere accolto solo parzialmente per quanto di ragione.

E difatti, se è ben vero che la fattispecie punitiva di cui all'art. 19, 4° comma, lett. d) C.G.S. (squalifica per 8 giornate effettive di gara) sembra potersi realizzare essenzialmente in presenza di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara, non può non rilevarsi come, nel caso di specie, la violenza non si sia tradotta in alcun contatto fisico e sia invece rimasta confinata all'interno di mere intemperanze verbali, quantunque di inusitata gravità perchè consistenti in minacce di morte

destinate a colpire gli affetti più cari e, come tali, neppure lontanamente giustificabili da qualsivoglia situazione di concitazione emotiva

Ritiene pertanto la Corte di dover ridurre da 8 a 6 giornate effettive di gara la squalifica inflitta al calciatore Altinier.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Reggiana di Reggio Emilia così dispone:

- ridetermina la sanzione inflitta al sig. Magalini Giuseppe nella sola inibizione fino al 10.8.2018;
- ridetermina la sanzione inflitta al sig. Malpeli Michele nella sola inibizione fino al 10.8.2018;
- ridetermina la sanzione inflitta al sig. Bresciani Marco nella sola squalifica per 3 giornate effettive di gara;
- ridetermina la sanzione inflitta al sig. La Rosa Massimiliano nella sola squalifica per 3 giornate effettive di gara;
- ridetermina la sanzione inflitta al sig. Rossi Andrea nella sola squalifica per 3 giornate effettive di gara;
- ridetermina la sanzione inflitta al sig. Tedeschi Andrea nella sola squalifica per 3 giornate effettive di gara;
- ridetermina la sanzione inflitta al sig. Mastini Gianfranco nella sola squalifica per 3 giornate effettive di gara;
- ridetermina la sanzione inflitta al calc. Altinier Cristian a 6 giornate effettive di gara.

Conferma nel resto.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Stefano Palazzi – Presidente; Dott. Roberto Vitanza – Vice Presidente; Avv. Daniele Cantini - Componente; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO DEL CALCIATORE SANTINI CLAUDIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANIA/ROBUR SIENA DEL 10.6.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 249/DIV dell'11.6.2018)

Con reclamo in data 19.06.2018, il calciatore Santini Claudio ha impugnato dinanzi a questa Corte la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionisti, di cui al Com. Uff. n. 249/DIV dell'11.06.2018, in relazione alla gara del Campionato Serie C, Final Four Semifinale Ritorno, Catania Calcio/Robur Siena, del 10.06.2018, con la quale il detto Giudice ne disponeva la squalifica per 4 giornate effettive di gara, con la seguente motivazione: "perché al termine della gara, nel tunnel degli spogliatoi, nell'ambito di una colluttazione fra tesserati di entrambe le squadre, tentava di colpire con un calcio un tesserato della squadra avversaria, non riuscendovi, e colpendo invece al fianco destro un addetto federale, provocandogli forte dolore e la necessità di cure mediche (r.proc. fed., r.c.c.)".

Il reclamante con il ricorso introduttivo ha chiesto una congrua riduzione della squalifica irrogata.

Egli sostiene di aver colpito il Delegato di Lega, involontariamente, nel tentativo di difendersi da un'aggressione di tesserati e stewards del Catania Calcio. Nella rissa nella quale è rimasto coinvolto avrebbe riportato lesioni personali certificate, il giorno dopo, dall'Ospedale di Siena.

Alla seduta del 26.6.2018, il legale della parte reclamante ha esposto la propria tesi difensiva insistendo per l'accoglimento del ricorso introduttivo.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, ritiene che il ricorso vada parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all'entità della sanzione inflitta.

E' di tutta evidenza che la condotta tenuta dal Calciatore Santini Claudio, debba qualificarsi come condotta violenta, di cui all'art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S. e come tale sanzionata con la squalifica per tre giornate di gara effettive, tenuto conto anche del fatto che il gesto che ha originato l'evento oggetto di sanzione è stato senz'altro involontario quanto al soggetto realmente attinto e che, comunque, si è verificato nell'ambito di una rissa alla quale hanno partecipato più persone.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Santini Claudio, riduce la sanzione della squalifica inflitta a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL CALCIATORE BULEVARDI DANILO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANIA/ROBUR SIENA DEL 10.6.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 249/DIV dell'11.6.2018)

Con reclamo in data 19.06.2018, il calciatore Bulevardi Danilo ha impugnato dinanzi a questa Corte la delibera del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 249/DIV dell'11.06.2018, in relazione alla gara del Campionato Serie C, Final Four Semifinale Ritorno, Catania Calcio/Robur Siena, del 10.06.2018, con la quale il detto Giudice ne disponeva la squalificato per 4 giornate effettive di gara, con la seguente motivazione: “per recidività in ammonizione (Il INFR) e perché, al termine della gara, rientrava negli spogliatoi urlando a voce alta “abbiamo vinto contro tutti e contro la Lega”. Frase inopportuna e oltraggiosa (r.proc. fed., r.c.c.).

Il reclamante con il ricorso introduttivo ha chiesto una congrua riduzione della squalifica irrogata.

Egli sostiene di aver pronunciato la frase sanzionata in un momento di grande tensione mentre molti dei suoi compagni erano circondati ed aggrediti nel tunnel che immette agli spogliatoi dello stadio, anche in relazione ai fatti e alle polemiche che hanno preceduto la gara.

Alla seduta del 26.6.2018, il legale della parte reclamante ha esposto la propria tesi difensiva insistendo per l'accoglimento del ricorso introduttivo.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, ritiene che il ricorso vada parzialmente accolto per quanto di ragione, in relazione all'entità della sanzione inflitta.

E' di tutta evidenza che la condotta tenuta dal Calciatore Bulevardi, debba qualificarsi come condotta gravemente antisportiva ed ingiuriosa, di cui all'art.19, comma 4, lett. a) C.G.S. e come tale sanzionata con la squalifica per 2 giornate di gara effettive.

Tenuto conto della recidiva in ammonizione, il calciatore deve essere sanzionato con la squalifica per 3 giornate di gara effettive, di cui una per recidiva in ammonizione (seconda infrazione).

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Bulevardi Danilo, riduce la sanzione della squalifica inflitta a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELLA ROBUR SIENA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANIA/ROBUR SIENA DEL 10.6.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 249/DIV dell'11.6.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 249/DIV dell'11.6.2018, in relazione alla gara, valevole per il Campionato Serie C, Final Four Semifinale Ritorno, Catania vs. Robur Siena, del 10.6.2018, ha inflitto alla Robur Siena S.p.A. la sanzione della ammenda di € 1.500,00, con la seguente motivazione: “perché propri tesserati, al termine della gara nel tunnel degli spogliatoi, venivano a contatto con tesserati della squadra avversaria e addetti alla sicurezza, generando una rissa successivamente sedata (r. proc. fed. r.c.c.)”.

Avverso tale provvedimento del Giudice Sportivo, la Società Robur Siena S.p.A., ha proposto reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello, con ricorso inoltrato in data 20.6.2018.

La società reclamante ha contestato che la responsabilità del contatto fra i tesserati delle due squadre sia da attribuire a quelli della Robur Siena. Infatti, sarebbe vero il contrario e cioè che i giocatori della Robur Siena sarebbero stati aggrediti da persone non identificate ed anche da tesserati del Calcio Catania.

La sanzione irrogata sarebbe in ogni caso eccessiva e sproporzionata rispetto ai fatti realmente accaduti e, pertanto, la società ricorrente conclude la propria difesa scritta chiedendo, “l'annullamento della sanzione dell'ammenda o, comunque, in via subordinata una sensibile riduzione della stessa.”.

Alla riunione del 26.6.2018 è comparso il difensore della società reclamante, il quale, dopo aver illustrato i motivi di cui al ricorso introduttivo, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

La Corte Sportiva d'Appello, esaminato il ricorso e gli atti ad esso relativi ritiene di non accoglierlo in ragione dei motivi che seguono.

La condotta tenuta a fine gara dai tesserati della Robur Siena, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, è circostanza incontestabile alla luce delle risultanze del referto dei delegati della Procura Federale e del Delegato della Lega Calcio ufficiale di gara, accompagnati dalla nota efficacia privilegiata ex art. 35, comma 1.1., C.G.S..

Il comportamento dei tesserati della Società Robur Siena deve essere stigmatizzato e censurato con fermezza per la sua gravità attraverso idoneo provvedimento disciplinare nei confronti della società, così come è stato sanzionato dal Giudice Sportivo, per il medesimo fatto, il comportamento dei tesserati del Calcio Catania S.p.A. (cfr. Com. Uff. n.249/DIV del 11.6.2018).

Pertanto, alla stregua di quanto sopra, la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 appare congrua e proporzionata alle violazioni commesse dai tesserati della Società Robur Siena S.p.A..

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Società Robur Siena S.p.A. di Siena.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Stefano Palazzi

Publicato in Roma il 7 agosto 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini